

Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI

Area: CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. G01120 del 15/02/2016

Proposta n. 1362 del 05/02/2016

Oggetto:

A.S.M. RIETI S.p.A. – Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29-octies del D.lgs. 152/06 per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di riciclaggio avanzato con recupero di materie prime seconde e bioessiccazione dei RU con produzione CDR/CSS sito in loc. Casa Penta, nel Comune di Rieti

Oggetto: A.S.M. RIETI S.p.A. – Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29-octies del D.lgs. 152/06 per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di riciclaggio avanzato con recupero di materie prime seconde e bioessiccazione dei RU con produzione CDR/CSS sito in loc. Casa Penta, nel Comune di Rieti

Il Direttore della Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti

Su proposta del Dirigente dell'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale";

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 29 maggio 2013 n. 112 con cui è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti" all'Architetto Manuela Manetti;

VISTA la Determinazione n. G10924 del 29 luglio 2014 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti all'Ing. Flaminia Tosini;

VISTA la Determinazione n. G03592 del 21 marzo 2014, avente ad oggetto "Conferimento di delega di funzioni ai Dirigenti delle Aree della Direzione regionale territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti";

VISTA la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 "Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

VISTO il D.M. 24 aprile 2008 "Determinazione delle spese istruttorie di A.I.A.";

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.lgs. 372/99";

VISTO il D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179";

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;

VISTO il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.lgs 5 febbraio 1997, n.22”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 239 recante le modalità dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la L. 11 novembre 2014, n. 164 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 133/2014 – Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche e l’emergenza del dissesto idrogeologico”;

VISTA la decisione 2014/955/UE che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1357/2014 che disciplina la classificazione dei rifiuti in relazione al loro contenuto di sostanze pericolose pertinenti che, se presenti in determinate concentrazioni, determinano l’attribuzione ai rifiuti stessi di una o più caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III alla direttiva 2008/98/CE;

VISTO il D.L. 4 luglio 2015, n. 92 “Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l’esercizio dell’attività d’impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale”;

VISTO il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”;

VISTO il Decreto Direttoriale del 7 ottobre 2013 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di adozione del Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti;

VISTA la D.G.R. n. 222 del 25 febbraio 2005 “Monitoraggio delle acque sotterranee. Rilevazione dei fattori meteo-climatici e idrologici per il calcolo del bilancio idrico degli acquiferi”;

VISTA la D.G.R. n. 239 del 18 aprile 2008 “Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all’ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.lgs. 152/06 e della L.R. 27/98”;

VISTA la D.G.R. n. 755 del 24 ottobre 2008 “Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/2006, dell’art. 14 del D.lgs. 36/2003 e del D.lgs. n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99”;

VISTA la D.G.R. n. 239 del 17 aprile 2009 “Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico”;

VISTA la D.G.R. n. 956 del 11 dicembre 2009 “Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell’ambito della gestione dei rifiuti”;

VISTA la D.G.R. n. 35 del 21 gennaio 2010 “Modifica D.G.R. n. 288/2006. Sostituzione della scheda E della modulistica per la redazione del Piano di monitoraggio e controllo (PMeC), a corredo dell’istanza di Autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di gestione rifiuti ai sensi dell’All.1.5 del D.Lgs 59/05”;

VISTA la D.C.R. n. 8 del 24 luglio 2013 “Piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio - Revoca dello scenario di controllo e del relativo schema di flusso”;

VISTA la D.G.R. n. 720 del 28 ottobre 2014 “Approvazione delle Linee guida per la redazione del Programma regionale di prevenzione dei rifiuti del Lazio”;

PREMESSO che

- la società A.S.M. Rieti s.p.a. (di seguito Società) con sede legale in Via Donatori di Sangue n. 7 C.F. 00852040575/P.IVA 90024440571 iscritta al CCAIA di Rieti n. 47112 esercita attualmente la gestione di un impianto di trasferimento di rifiuti urbani (trasferenza) sito nel Comune di Rieti, in località Casa Penta;
- con istanza acquisita al prot. n. 2471/RUP dell’allora Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti nella Regione Lazio in data 19/11/2007, la medesima Società ha chiesto la Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del previgente D.lgs. 59/2005 e s.m.i. per la realizzazione e gestione di un impianto di bioessiccazione dei RU con produzione CDR con una potenzialità

di trattamento di circa 26 t/h, che corrispondono a 160 t/g e 50.000 t/anno, in sostituzione dell'esistente impianto di trasferimento rifiuti urbani (trasferenza) sito in loc. Casa Penta, nel Comune di Rieti;

Il sito di progetto è individuabile sulla Carta Tecnica Regionale in prossimità della località "Casa Penta" (coordinate 12°53'20"N - 42°23'30"E) ed è identificata sulle particelle n. 22, 23, 24, 34 e 8/p del foglio n. 111 del catasto del comune di Rieti, come indicate nella Scheda di Sintesi prodotta con nota del 2/03/2015, al confine con la citata strada statale e il fosso Sambuco. La superficie totale dell'area è di 10043,32 m2 mentre le superfici coperte destinate al trattamento degli RU sarà di 2677,08 mq.

PRESO ATTO che il suddetto impianto, inteso come evoluzione dell'attuale centro di trasferimento per la produzione di CDR/CSS, è destinato al fabbisogno di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati (e non) previsto nell'intero ATO Rieti, come già stabilito dal Piano di Gestione Rifiuti del Lazio approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 14 del 18/01/2012 ed è stato individuato nella località Casa Penta sia nel documento "*Stato di attuazione delle azioni volte al superamento della fase emergenziale dichiarata con D.P.C.M. del 19 febbraio 1999 e s.m.i. Analisi del periodo transitorio 2008 – 2011*" (approvato con Decreto Commissariale n. 24 del 24/06/2008 e s.m.i.), sia nel "*Piano Provinciale per l'organizzazione dei servizi di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili della Provincia di Rieti*" (approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 01/04/2008);

CONSIDERATO che:

- con nota prot. n. 2501/RUP del 23/11/2007 l'allora Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti nella Regione Lazio, ha avviato il procedimento per l'istanza su menzionata ai sensi dell'art. 5 comma 7 del previgente D.Lgs. 59/05;
- con progetto registrato all'elenco progetti n.9/2008, la Società ha presentato istanza presso la competente Area V.I.A. regionale;
- il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti nella Regione Lazio, al termine del suo mandato, ha trasferito il procedimento relativo all'istanza in oggetto all'Area Rifiuti della Regione Lazio (di seguito Area);
- nella seduta del 30/06/2008 il Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente della Regione Lazio ha espresso parere favorevole al progetto in esame *con la raccomandazione che l'autorizzazione includa tra i rifiuti prodotti dall'impianto sia quello individuato nel CER con il codice 191210 sia quello individuato con il codice 191212;*
- con nota prot. n. 81288 del 26/03/2010, l'Area V.I.A. regionale ha comunicato che nell'ambito delle procedure ex D.Lgs. 59/2005 e L.241/90, procederà *alla richiesta della documentazione ancora mancante nonché all'acquisizione dei diversi pareri e provvedimenti autorizzativi di natura ambientale ai sensi dell'art. 26 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., provvedendo ad emanare giudizio di compatibilità ambientale successivamente alla conferenza decisoria del procedimento A.I.A.;*

- la società con nota n. 6732 del 12/05/2010, acquisita al prot. n. 91393 del 25/05/2010, ha consegnato tutta la documentazione necessaria ai fini dell'attivazione delle procedure della L. 241/1990 e s.m.i.;
- con nota prot. n. 97171 del 04/06/2010 l'Area ha, pertanto, riattivato le procedure e convocato ai sensi dell'art. 14-ter della L.241/90, conferenza di servizi che si è tenuta nelle sedute istruttorie del 07/7/2010, 15/02/2011, 27/7/2011, 14/12/2011 e decisoria del 27/11/2012.
- con nota prot. n.1739 del 11/06/2013, acquisita al prot. n.230958 del 18/06/2013, la Società, ha proposto una variante non sostanziale al proposto impianto per la trasformare l'originario impianto finalizzato esclusivamente alla *produzione di CDR/CSS mediante bioessiccazione, in un impianto di riciclaggio avanzato, con recupero di materie prime seconde, operante sullo stesso quantitativo di RU oggetto dell'originaria richiesta*, nel rispetto della gerarchia dei rifiuti che prevede prima il recupero di materia rispetto al recupero di energia. Ciò è finalizzato anche a tener conto delle fluttuazioni future legate alla crescita di raccolta differenziata sul territorio, *prevedendo di poter utilizzare la nuova piattaforma anche come linea di valorizzazione dei flussi non biodegradabili provenienti dalla stessa raccolta differenziata*;
- con nota prot. n.292573 del 29/7/2013, l'Area ha preso atto della variante al progetto presentata dalla società e ha convocato l'aggiornamento della seduta decisoria di conferenza di servizi per il giorno 24/9/2013, nel corso della quale si è preso atto di tutti i pareri acquisiti e si è dichiarata conclusa positivamente il procedimento con prescrizioni e ulteriori richieste di integrazioni;
- acquisiti gli ulteriori pareri e conferme di pareri già resi nel corso della conferenza dei servizi, l'Area con nota n. 372650 del 30/6/2014 ha ritenuto opportuno, al fine di concludere il procedimento, richiedere il parere della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio del Ministero per i beni e le attività culturali, relativamente agli aspetti di competenza;
- con nota prot. n. 19161 del 2/12/2014, la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio del Ministero per i beni e le attività culturali ha reso un parere favorevole con prescrizioni.

PRESO ATTO che la Società proponente ha provveduto al versamento delle somme previste dal D.M. 24/04/2008 per le spese istruttorie, secondo le modalità stabilite dalla D.G.R. n.956 del 11/12/2009, come verificato da copia del bonifico del 12/12/2007, trasmesso con nota prot. n. 4740 del 20/12/2007 e acquisito al prot. 2736/RUP del 27/12/2007, integrato con il bonifico effettuato in data 18/12/2013;

RICHIAMATO che l'Area con Determinazione G01810 del 24/02/2015 ha concluso il procedimento positivamente con prescrizioni e condizioni, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i. relativo all'istanza di A.I.A. e V.I.A., ai sensi dell'art. 1 c. 21 della L.R. 14/2008, redatta in conformità all'art. 23 e al Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la realizzazione di un impianto di riciclaggio avanzato, con recupero di materie

prime seconde e bioessiccazione dei RU con produzione CDR/CSS sito in loc. Casa Penta, nel comune di Rieti;

RICHIAMATO che con Determinazione G08311 del 06/7/2015 la Area VIA di questa Regione ha espresso pronuncia favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni ai sensi dell'art. 23, parte II, del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

PRESO ATTO che con messaggio mail del 17/12/2015 il progettista ha fornito chiarimenti in merito ai quantitativi previsti in ingresso ed alle operazioni di gestione;

RICHIAMATO che a conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto, la Società dovrà darne comunicazione e trasmettere gli atti ed i certificati di collaudo delle opere realizzate a questa Autorità competente che, a seguito di apposita visita, con Determinazione di presa d'atto autorizzerà l'esercizio nei limiti della capacità di trattamento autorizzata;

RICHIAMATO che, ai fini dell'avvio delle attività, la Società dovrà quindi presentare e secondo le modalità previste dalla D.G.R. 239/2009, le previste garanzie finanziarie. L'importo, pari a € 804.000,00 non potrà essere ridotto a seguito di certificazione, vista l'abrogazione dell'art. 210 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ad opera dell'art. 39, comma 3 del D.lgs. 205/2010. Nella polizza di fidejussione si dovrà fare esplicito riferimento al presente atto e alla D.G.R. 239/2009 e s.m.i. La durata della garanzia deve essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di anni due;

RITENUTO infine, di poter rilasciare alla A.S.M. RIETI S.p.A. l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06 in linea con quanto riportato nella determinazione G01810 del 24/02/2015 di conclusione della conferenza di servizi e della pronuncia favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni ai sensi dell'art. 23, parte II, del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. resa con determinazione G08311 del 06/7/2015 per la per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di riciclaggio avanzato con recupero di materie prime seconde e bioessiccazione dei RU con produzione CDR/CSS sito in loc. Casa Penta, nel Comune di Rieti

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

- di rilasciare ai sensi dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06 la Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di riciclaggio avanzato con recupero di materie prime seconde e bioessiccazione dei RU con produzione CDR/CSS sito in loc. Casa Penta, nel Comune di Rieti secondo la documentazione tecnica richiamata in premessa, della ASM SpA, avente sede legale a Rieti in Via Donatori di Sangue n. 7 C.F. 00852040575/P.IVA 90024440571;

- di stabilire che la durata dell'autorizzazione, visto il Certificato di Conformità IT2277/0 della Società ai requisiti della norma ISO 14001:2004 reso da Quality Austria, ai sensi dell'art. 29-octies comma 9 lettera b) è pari ad anni 12 (dodici) a decorrere dalla data di adozione del presente atto;
- di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29-quater comma 11 del D.lgs. 152/2006, sostituisce le seguenti autorizzazioni:
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari, di cui alla parte V del D. lgs.152/06;
 - Autorizzazione agli scarichi ai sensi degli artt. 100 e ss, parte III, del D.lgs. 152/06
 - Autorizzazione all'esercizio ai sensi degli artt. 208 e ss, parte IV, del D.lgs. 152/06;
- di prescrivere al gestore dell'impianto di osservare le condizioni tutte richiamate negli:
 - Allegato tecnico
 - Piano di Monitoraggio e Controlloche costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

A conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto, la Società dovrà darne comunicazione e trasmettere gli atti ed i certificati di collaudo delle opere realizzate a questa Autorità competente che, a seguito di apposita visita, con Determinazione di presa d'atto autorizzerà l'esercizio nei limiti della capacità di trattamento autorizzata.

Ai fini dell'avvio delle attività e successivamente alla presa d'atto dei certificati di collaudo, la Società dovrà quindi presentare e secondo le modalità previste dalla D.G.R. 239/2009 e s.m.i., le previste garanzie finanziarie. L'importo, pari a € 804.000 non potrà essere ridotto a seguito di certificazione, vista l'abrogazione dell'art. 210 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ad opera dell'art. 39, comma 3 del D.lgs. 205/2010. Nella polizza di fidejussione si dovrà fare esplicito riferimento al presente atto e alla D.G.R. 239/2009 e s.m.i. La durata della garanzia deve essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di anni due.

Il mancato rispetto di quanto riportato nel presente atto ed in particolare nei piani di monitoraggio di cui ai punti precedenti, relativamente alle attività di competenza della società, costituirà l'avvio delle procedure di cui all'art. 29-decies, comma 9 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

Il presente atto è adottato ai sensi dell'art.29-sexies del Titolo IIIbis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e non esonera la società dall'acquisizione di eventuali altre autorizzazioni che si rendessero necessarie per lo svolgimento dell'attività autorizzata.

La società dovrà corrispondere a proprio carico, ai sensi dell'art.33, comma 3bis, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal D.M. 24/4/2008, al pagamento delle tariffe per i costi sostenuti per i controlli, richiamati dall'art.29-decies comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il presente provvedimento sarà oggetto di riesame da parte dell'Amministrazione Regionale, qualora si verifichi una delle condizioni di cui all'art. 29-octies, comma 4, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., o qualora venga meno la certificazione di cui al punto C. precedente.

I documenti e gli atti del procedimento relativi alla presente autorizzazione, nonché i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dal presente atto, sono tutti depositati presso gli Uffici della Regione Lazio.

Il presente atto sarà notificato alla ASM SpA, trasmesso al Comune di Rieti, alla Provincia di Rieti, all'Arpa Lazio Sezione provinciale di Rieti, all'ISPRA Servizio Rifiuti e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e pubblicato sul BUR e sul sito web www.regione.lazio.it/rl_rifiuti della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 del D.lgs. 104/2010), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. 1199/1971)

Allegati: Allegato tecnico
Piano di Monitoraggio e Controllo
Planimetria Generale

Il Direttore Regionale
Arch. Manuela Manetti